



Area I Attività anagrafico-certificative
Servizio IV Registro delle Imprese

Il Dirigente dell'Area I

Premesso che l'Ufficio Registro delle Imprese (Ufficio), per l'iscrizione delle pratiche telematiche:

- applica la tempistica indicata dalle norme di legge vigenti (5 giorni lavorativi dalla data di deposito), sospendendo tali termini in presenza di una richiesta di correzione;
- istruisce le domande di iscrizione secondo l'ordine cronologico di protocollo;
- non è obbligato ad iscrivere le domande in una certa data richiesta dai soggetti interessati, ma che, compatibilmente con il carico di lavoro dell'ufficio, a fine anno 2020 e inizio anno 2021 si intende agevolare l'attività amministrativa delle imprese, dei notai, dei professionisti e degli intermediari per l'iscrizione degli atti societari;

Visti l' art. 2189 c.c.; l'art. 11 D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581; l'art. 20 comma 7-bis D-L 24 giugno 2014, n. 91;

Viste le circolari del Ministero Sviluppo Economico n. 3668/C del 27/02/2014 e n. 3681/C del 30/06/2015 contenenti le istruzioni per la predisposizione della modulistica relativa a domande di iscrizione e di deposito al registro imprese e al repertorio economico amministrativo;

Visti i documenti congiunti Notariato-Unioncamere del 6 maggio 2015, del 2 maggio 2019 e del 24 settembre 2020;

DISPONE

1) l'Ufficio registro delle imprese nell'esame delle domande di iscrizione presentate nel periodo **dal 09/12/2020 al 05/01/2021** accorda priorità alle domande relative all'iscrizione di

- **atti costitutivi di società;**
- **atti di fusione o di scissione (con esclusione di progetti di fusione/scissione e relative delibere);**
- **atti di trasformazione societaria;**
- **apertura dello scioglimento e della liquidazione di società di capitali.**

L'ufficio esaminerà le predette domande secondo l'ordine cronologico di protocollo e si impegna all'iscrizione delle stesse **entro tre giorni lavorativi dalla data di protocollo**, salvi i tempi di eventuali sospensioni per correzioni/integrazioni delle domande stesse. **Non saranno prese in considerazione richieste di anticipazione dell'ordine cronologico di evasione inviate prima della scadenza di detto termine.**

2) Se nell'atto di fusione o nell'atto di scissione senza costituzione di nuova società è previsto un termine di efficacia iniziale (artt. 2504-bis e 2506-quater cod. civ.), l'iscrizione nel registro imprese avverrà mediante l'invio di due istanze:

- I istanza: iscrizione dell'atto di fusione/scissione con effetti differiti sulle posizioni delle società interessate:
compilare il modulo S2 A16/Fusione o A17/Scissione e il riquadro 20/Altri atti e fatti, cod 011/effetti differiti e testo descrittivo del differimento degli effetti;
diritti di segreteria euro 90, imposta di bollo euro 59 o 65 a seconda del tipo di società (*);
(* L'imposta di bollo va applicata su tutte le domande di iscrizione dell'atto di fusione/scissione, a eccezione di quella presentata dalla società beneficiaria, per la quale il notaio assolve tramite M.U.I. - Modello Unico Informativo (parere dell'Agenzia delle Entrate regione Emilia-Romagna 7 aprile 2009)
- II istanza: iscrizione degli effetti/cancellazione in data certa (= data effetto). Il secondo adempimento può essere presentato immediatamente dopo l'ultima domanda di iscrizione e sarà gestito dall'ufficio con evasione programmata il giorno della data effetto:
compilare il modulo S2 A16/Fusione o A17/Scissione, riq. 11/Fusione o riq. 12/Scissione e per la cancellazione della società incorporata/scissa anche il modulo S3 A14, riq. 6A e 8;
inserire nel campo note la richiesta di iscrizione in data certa e inviare la richiesta tramite il form on line (vedere punto 4)
diritti di segreteria euro 30,00, imposta di bollo euro 59 o 65 secondo il tipo sociale;

3) Qualora un atto di trasformazione da società di persone a società di capitali sia sottoposto a termine iniziale di efficacia, la relativa iscrizione al registro imprese avverrà mediante l'invio di due istanze:

- I istanza: iscrizione dell'atto di trasformazione
compilare il modulo S2 A04 e il riquadro 20/Altri atti e fatti, cod 011/effetti differiti e testo descrittivo del differimento degli effetti;
diritti di segreteria euro 90, imposta di bollo assolta con M.U.I.;
- II istanza: iscrizione delle modifiche in data certa (= data effetto). Il secondo adempimento può essere presentato immediatamente dopo la domanda di iscrizione dell'atto, compilando il modulo S2 A04 e tutti i riquadri modificati;
inserire nel campo note la richiesta di iscrizione in data certa e inviare la richiesta tramite il form on line (vedere punto 4)
diritti di segreteria euro 30,00, imposta di bollo euro 59;

4) Richieste di iscrizione in DATA CERTA: 31/12/2020 e 01/01/2021

Per venire incontro alle esigenze di natura contabile legate a particolari categorie di pratiche e coincidenti con le date del 31/12/2020 e del 01/01/2021, l'Ufficio accoglierà le richieste secondo i limiti e le indicazioni seguenti:

- saranno considerate **unicamente le date 31/12/2020 e 01/01/2021**
- le **domande di iscrizione** dovranno essere **inviare entro il 23/12/2020 (compreso)** e segnalate all'Ufficio tramite il form on line entro il 24/12/2020
- e riguardare **unicamente le seguenti categorie di atti:**

- **atti di fusione o di scissione** (esclusi progetti di fusione/scissione e relative delibere);
- **atti costitutivi di società conseguenti ad atti di fusione o scissione;**
- **atti di trasformazione societaria.**

NON sono ammesse richieste di iscrizione in data certa per:

- atti costitutivi di società,
- atti di trasferimento d'azienda
- atti di trasferimento di partecipazioni sociali.

Ai fini dell'evasione in data certa l'Ufficio si avvarrà del sistema automatico di evasione differita delle pratiche telematiche, previa verifica della regolarità formale della domanda. La ricevuta di evasione potrebbe essere inviata in data successiva a quella del caricamento, quando tutte le operazioni automatiche saranno state completate.

L'Ufficio non può garantire con assoluta certezza l'evasione delle domande nei giorni richiesti, potendo intervenire variabili ostative imprevedute quali ad esempio malfunzionamento del sistema informatico o un volume di richieste superiore alla capacità di evasione.

MODALITÀ DI INVIO DELLE RICHIESTE

La richiesta di iscrizione il giorno xx/yy/ddd:

- **va inserita nel modulo XX-NOTE all'interno della domanda e**
- **segnalata all'Ufficio** compilando apposito form on line disponibile al seguente indirizzo: <https://www.vi.camcom.it/it/registro-imprese/novita/richiesta-evasione-pratiche-telematiche-per-notai.html>

Il sistema invierà all'indirizzo email dichiarato copia della richiesta compilata. In caso di mancata ricezione, si invita a contattare l'Ufficio al n. 0444 994875 da lunedì a venerdì, ore 11-11,45.

5) ATTI DI SCIoglimento DI SOCIETÀ DI PERSONE SENZA LIQUIDAZIONE alla data del 31/12/2020

a) Si ricorda che la richiesta di cancellazione va presentata entro il 30° giorno dallo scioglimento senza liquidazione. Se la cessazione delle attività per scioglimento avviene il 31/12/2020, il termine per la presentazione della domanda di cancellazione, cadendo sabato 30/01/2021, è prorogato a lunedì 01/02/2021, senza incorrere nell'obbligo di pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per l'anno 2021.

b) Data cessazione attività ai fini contributivi INPS: se alla data della cancellazione dal registro delle imprese la società risulta ancora attiva nel registro, la data di cessazione dell'attività coincide con la data di cancellazione dal registro delle imprese (es. cancellazione dal registro imprese effettuata il 15/02/2021 con domanda presentata il 28/01/2021: l'attività s' intende cessata al 15/02/2021).

La società può comunicare la cessazione di tutte le attività in data antecedente alla cancellazione dal registro delle imprese, inviando a tal fine, con modalità telematica, la Comunicazione Unica

indirizzata a INPS, Registro Imprese e , ove necessario per le attività cessande, anche al SUAP.

c) Nel caso di presentazione contestuale di domanda di iscrizione dell'atto notarile di scioglimento senza liquidazione di società di persone e di domanda di cancellazione della società dal registro delle imprese, si ricorda che l'imposta di bollo è assolta tramite MUI (parere Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate della Lombardia n. 6857 del 26 febbraio 2016).

6) SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE E CANCELLAZIONE DI SOCIETÀ DI CAPITALI.

Gli adempimenti da presentare al registro delle imprese per l'iscrizione dello scioglimento e della liquidazione, nonché per il deposito del bilancio finale della liquidazione e la domanda di cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese devono rispettare il procedimento disciplinato dal codice civile:

- a) lo scioglimento della società è efficace dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della causa di scioglimento (artt. 2484, comma 3, e 2436 cod civ);
- b) la liquidazione è efficace dalla data di iscrizione nel registro delle imprese del liquidatore nominato (art. 2487 bis cod civ);
- c) il bilancio finale di liquidazione costituisce l'atto finale di chiusura della liquidazione, pertanto **la data di riferimento del bilancio finale non può essere anteriore alla data di iscrizione della liquidazione nel registro delle imprese;**
- d) il deposito del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto costituisce **adempimento distinto e successivo alle iscrizioni** rispettivamente della causa di **scioglimento** della società e della **carica di liquidatore;**
- e) la **redazione del bilancio finale di liquidazione presuppone la precedente approvazione dei bilanci di esercizio e dei bilanci intermedi di liquidazione:**
 - i. se detti bilanci sono stati approvati e non depositati, vanno depositati nel registro delle imprese prima del deposito del bilancio finale di liquidazione;
 - ii. se detti bilanci non sono ancora stati approvati, vanno approvati prima dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione e depositati nel registro delle imprese;
 - iii. se l'assemblea dei soci risulta inattiva e non è stato possibile approvare i precedenti bilanci di esercizio/intermedi di liquidazione e il bilancio finale di liquidazione, al deposito del bilancio finale va allegata ai fini istruttori (codice documento 98) copia degli avvisi di convocazione dell'assemblea dei soci e del verbale di mancata costituzione dell'assemblea o di non deliberazione sui punti all'ordine del giorno.
- f) **Il piano di riparto va sempre allegato al bilancio finale di liquidazione.** Se non vi sono somme da ripartire è necessario che tale situazione sia chiaramente descritta nella relazione del liquidatore o nella nota integrativa. In caso di **riparto attivo** (anche per somme inferiori ai conferimenti), il piano di riparto **va registrato all'Agenzia delle Entrate** ai sensi dell'art 4, comma 1, lett. d) Tariffa Parte Prima allegata al DPR n. 131/1986 (¹).
- g) **il deposito del bilancio finale di liquidazione e la contestuale domanda di**

¹ L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è soggetto all'imposta di registro non solo l'atto di distribuzione di utili ai soci, ma qualsiasi assegnazione di beni ai soci anche a titolo di restituzione del capitale investito (risoluzione Direzione Regionale Veneto Agenzia Entrate Prot. n. 907-4912/2014 del 04/02/2014 e Circolare Agenzia delle Entrate n. 18/E del 29/05/2013 par. 6.34)

cancellazione della società dal registro delle imprese può essere chiesto con un'unica istanza **solo se la data di chiusura del bilancio finale di liquidazione coincide con la data di approvazione del medesimo e del piano di riparto da parte dei soci** con verbale di assemblea o con liberatoria resa al liquidatore (per informazioni consultare <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/vi?apriSchedaVademecum=6.1.15>)

nel caso l'**approvazione da parte dei soci** fosse **successiva**, il deposito bilancio finale di liquidazione e la domanda di cancellazione sono **adempimenti distinti da presentare separatamente** (per informazioni consultare:

<https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/vi?apriSchedaVademecum=6.1.12>

<https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/vi?apriSchedaVademecum=6.1.14>

AVVISO: l'Ufficio rifiuterà l'iscrizione di atti relativi a società di capitali in cui contestualmente si dispone lo scioglimento, la messa in liquidazione e l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e si richiede la cancellazione dal registro delle imprese

Considerato che per poter redigere il bilancio finale di liquidazione al 31/12/2020, è necessario che le **domande relative all'iscrizione della causa di scioglimento della società e della nomina del liquidatore** siano già state depositate ed iscritte nel registro delle imprese, si invita pertanto a depositare le relative domande **entro e non oltre il 18 dicembre 2020**, in modo da consentire l'istruttoria delle medesime in tempi utili, salvi i tempi di sospensione per eventuali richieste di correzione. Le domande depositate successivamente saranno istruite dall'ufficio secondo l'ordine cronologico compatibilmente con il carico di lavoro.

Se la domanda di cancellazione di società di capitali a seguito chiusura della liquidazione per approvazione del bilancio finale di liquidazione e del relativo piano di riparto **al 31/12/2020** è inviata **entro lunedì 01/02/2021**, la società non incorre nell'obbligo di pagamento alla CCIAA del diritto annuale 2021.

7) IMPRESE INDIVIDUALI IN CHIUSURA

Le imprese individuali che chiedono la cancellazione dal registro delle imprese o dall'albo imprese artigiane per cessazione di tutte le attività, per non incorrere in sanzioni devono presentare la domanda di cancellazione entro il 30° giorno dalla cessazione delle attività.

Se la cessazione delle attività avviene il 31/12/2020, il termine per presentare la domanda di cancellazione, cadendo sabato 30/01/2021, è prorogato a lunedì 01/02/2021.

Il diritto annuale 2021 non sarà dovuto dalle imprese individuali che cessino l'attività al 31/12/2020 e inviino la domanda di cancellazione dal registro delle imprese o dall'albo imprese artigiane entro e non oltre lunedì 01/02/2021.

Vicenza, 3 dicembre 2020

Il Conservatore del Registro delle Imprese

Dr. Michele Marchetto

(firma digitale ai sensi dell'art. 21, comma 2, DLgs 82/2005)